



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 816 E SS. L. 160/2019

L'anno **duemilaventitre addì venti del mese di dicembre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 17:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	PORTERA Antonello	Sindaco	X
2.	RUBIOLO Piergiorgio		X
3.	ACTIS Massimo		X
4.	AMBROGGIO Giulio		X
5.	AMBROGIO Clotilde		X
6.	CALCAGNO Giacomo		X
7.	GANDOLFO Luciano		X
8.	GARAVENTA Silvia		X
9.	GIORDANA Mattia		X
10.	LONGO Tiziana Claudia		X
11.	OCCELLI Maurizio Michele		X
12.	PETTAVINO Alberto		X
13.	RACCA Eleonora		X
14.	SELIAK Giorgia		X
15.	TESIO Paolo		X
16.	VILLOIS Francesco		X
17.	ZAMPEDRI Gianluca		X

Sono presenti gli Assessori:

BRIZIO Federica, FERRARO Rocco, GIORDANO Anna, GIORSINO Roberto, MULASSANO Filippo.

Assiste il Segretario Generale: BACCHETTA Carmelo Mario.

Il Presidente del Consiglio RUBIOLO Piergiorgio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 816 e ss. L. 160/2019

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "*i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- l'art. 1 comma 816 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede che: "*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*";
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: "*Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*";
- l'art. 4, comma 3 quater D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: "*Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*".

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 28.1.2021 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. 160/2019 per il Comune di Savigliano;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 50 dell'1.4.2022, con la quale sono state approvate le tariffe definitive del canone unico patrimoniale con decorrenza dall'anno 2021;

Posto che l'art. 1 comma 838 L. 297/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha modificato l'originario testo dell'art. 1 comma 818 L. 160/2019 e ha previsto che nelle aree comunali si comprendano i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, allineando la previsione a quanto indicato nell'art. 2 comma 7 Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) ed altresì nel comma 837 L. 160/2019, relativo al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Dato atto che si ritiene, altresì, di intervenire sugli articoli 10 ed 11 del Regolamento Comunale in oggetto al fine di procedere con una migliore definizione degli stessi e con il raccordo delle disposizioni in esse contenute;

Ritenuto opportuno procedere sia al fine di ricondurre le occupazioni effettuate da associazioni che non perseguano di scopo di lucro e che occupino il suolo pubblico senza finalità commerciali alle corrette agevolazioni, e sia al fine di modificare la previsione relativa all'occupazione delle parti emergenti degli edifici prevedendo una superficie massima di 20 cm. in luogo dei 12 cm. precedentemente previsti;

Visto l'art. 53 comma 16 L. 388/2000 (Legge Finanziaria per il 2001) e s.m.i., in base al quale: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo del 28 settembre 1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”;

Visto il D.M. 25 luglio 2023 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

Richiamati:

la L. L. 197/2022 (Legge di Bilancio per l'anno 2023);
la L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022);
il D.M. 24.12.2021;
il D.L. 146/2021, convertito in L. 215/2021;
il D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021;
la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
la L. 267/2006 (Legge Finanziaria 2007)
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
L. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001)
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il verbale della seduta della competente 1^a Commissione Consiliare in data 18.12.2023;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di modificare il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. 160/2019 e s.m.i., come segue:

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
<p>Art. 1 Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.</p> <p>2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2 comma 7 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.</p> <p>4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, esclude l'applicazione del presente canone ed è oggetto di specifico regolamento.</p> <p>5. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, determinate con apposita</p>	<p>Art. 1 Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.</p> <p>2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2 comma 7 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.</p> <p>4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, esclude l'applicazione del presente canone ed è oggetto di specifico regolamento.</p> <p>5. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, determinate con apposita deliberazione di Giunta</p>

<p>deliberazione di Giunta Comunale, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.</p> <p>6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, nonché relative al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici, alle entrate ed alla contabilità, ed ogni altra disposizione vigente, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.</p>	<p>Comunale, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.</p> <p>6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, nonché relative al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici, alle entrate ed alla contabilità, ed ogni altra disposizione vigente, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.</p>
<p>Art. 10. Riduzioni del canone</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 821 lettera f) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:</p> <p>a) È disposta la riduzione del canone del 90 per cento per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;</p> <p>b) È disposta la riduzione del canone del 50 per cento per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;</p> <p>c) È disposta la riduzione del canone del 50 per cento per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10 per cento del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;</p> <p>d) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.; le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80 per cento. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:</p> <p>1) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento;</p> <p>2) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento;</p> <p>e) per le occupazioni temporanee effettuate per l'esercizio delle attività di somministrazione (bar,</p>	<p>Art. 10. Riduzioni del canone</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 821 lettera f) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:</p> <p>a) È disposta la riduzione del canone del 90 per cento per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;</p> <p>b) È disposta la riduzione del canone del 50 per cento per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni o eventi politici, culturali, religiosi, di beneficenza e sportivi, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata esclusivamente per fini non commerciali;</p> <p>c) È disposta la riduzione del canone del 50 per cento per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10 per cento del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;</p> <p>d) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.; le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80 per cento. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:</p> <p>1) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento;</p> <p>2) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento;</p>

<p>gelaterie, birrerie,...), le tariffe giornaliere sono ridotte del 50 per cento. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento; 2) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento; <p>f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia inferiori a 365 giorni, le tariffe giornaliere sono ridotte del 50 per cento. Alla tariffa così determinata, in sede di rilascio della prima autorizzazione da parte dell'Ufficio competente, si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento; 2) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento. <p>g) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.</p>	<p>e) per le occupazioni temporanee effettuate per l'esercizio delle attività di somministrazione (bar, gelaterie, birrerie,...), le tariffe giornaliere sono ridotte del 50 per cento. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento; 2) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento; <p>f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia inferiori a 365 giorni, le tariffe giornaliere sono ridotte del 50 per cento. Alla tariffa così determinata, in sede di rilascio della prima autorizzazione da parte dell'Ufficio competente, si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento; 2) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento. <p>g) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.</p>
---	--

Art. 11. Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- a1) le occupazioni effettuate per l'esercizio di attività sanitaria a tutela della salute pubblica nei periodi di dichiarata emergenza, ad eccezione della superficie occupata da messaggi pubblicitari con finalità commerciale diversi dall'insegna di esercizio;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la

Art. 11. Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- a1) le occupazioni effettuate per l'esercizio di attività sanitaria a tutela della salute pubblica nei periodi di dichiarata emergenza, ad eccezione della superficie occupata da messaggi pubblicitari con finalità commerciale diversi dall'insegna di esercizio;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la

<p>devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <ul style="list-style-type: none"> e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola; g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto; o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 L. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività 	<p>devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <ul style="list-style-type: none"> e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola; g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto; o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 L. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività
---	---

<p>tremila posti;</p> <p>q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>s) tutte le associazioni cittadine di volontariato senza scopo di lucro;</p> <p>s1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;</p> <p>t) le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, che si effettuino nelle frazioni di Savigliano in occasione delle festività locali;</p> <p>u) la superficie coperta di manufatti per l'erogazione di acqua pubblica filtrata (es.: casette acqua);</p> <p>v) ai sensi dell'art. 57 D.L. 76/2020 e s.m.i., si prevede l'esenzione dal canone per i punti di ricarica di veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata, nonché per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico;</p> <p>w) le occupazioni effettuate per riprese cinematografiche e per riprese televisive;</p> <p>x) le occupazioni effettuate da soggetti che eseguono lavori pubblici incaricati dall'Amministrazione Comunale o svolgono attività di manutenzione delle reti tecnologiche o del patrimonio comunale;</p> <p>y) le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia al di fuori del perimetro del capoluogo del Comune di Savigliano;</p> <p>z) le occupazioni di suolo e soprassuolo con le parti emergenti delle pareti esterne degli edifici, per massimo 12 cm., a seguito di interventi di isolamento termico-acustico (es.: cappotto termico).</p>	<p>commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>s) le occupazioni effettuate da associazioni senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni e/o eventi con carattere esclusivamente culturale, sociale, sportivo, ricreativo, benefico o religioso, che non comportino alcuna forma commerciale;</p> <p>s1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;</p> <p>t) le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, che si effettuino nelle frazioni di Savigliano in occasione delle festività locali;</p> <p>u) la superficie coperta di manufatti per l'erogazione di acqua pubblica filtrata (es.: casette acqua);</p> <p>v) ai sensi dell'art. 57 D.L. 76/2020 e s.m.i., si prevede l'esenzione dal canone per i punti di ricarica di veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata, nonché per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico;</p> <p>w) le occupazioni effettuate per riprese cinematografiche e per riprese televisive;</p> <p>x) le occupazioni effettuate da soggetti che eseguono lavori pubblici incaricati dall'Amministrazione Comunale o svolgono attività di manutenzione delle reti tecnologiche o del patrimonio comunale;</p> <p>y) le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia al di fuori del perimetro del capoluogo del Comune di Savigliano;</p> <p>z) le occupazioni di suolo e soprassuolo con le parti emergenti delle pareti esterne degli edifici, per massimo 20 cm., a seguito di interventi di isolamento termico-acustico (es.: cappotto termico).</p>
---	--

- 3) Di pubblicare il Regolamento allegato al presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente.

Successivamente con separata votazione palese, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i..

PRESIDENTE: dà la parola al Sindaco.

Si dà atto che entrano nell'aula i consiglieri TESIO Paolo e PETTAVINO Alberto (15+2)=17

Si dà atto che esce dall'aula il consigliere GANDOLFO Luciano (17-1)=16

La registrazione dell'intervento è conservata agli atti del Segretario comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 16

Votanti: 16

Voti favorevoli: 16 (ACTIS Massimo, AMBROGGIO Giulio, AMBROGGIO Clotilde, CALCAGNO Giacomo, GARAVENTA Silvia, GIORDANA Mattia, LONGO Tiziana Claudia, OCCELLI Maurizio Michele, PETTAVINO Alberto, PORTERA Antonello, RACCA Eleonora, RUBIOLO Piergiorgio, SELIAK Giorgia, TESIO Paolo, VILLOIS Francesco, ZAMPEDRI Gianluca)

Voti contrari: 0

Voti astenuti: 0

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di modificare il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. 160/2019 e s.m.i., come segue:

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
<p>Art. 1 Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992</p>	<p>Art. 1 Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,</p>

<p>n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.</p> <p>2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2 comma 7 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.</p> <p>4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, esclude l'applicazione del presente canone ed è oggetto di specifico regolamento.</p> <p>5. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, determinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.</p> <p>6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, nonché relative al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici, alle entrate ed alla contabilità, ed ogni altra disposizione vigente, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.</p>	<p>limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.</p> <p>2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2 comma 7 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.</p> <p>4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, esclude l'applicazione del presente canone ed è oggetto di specifico regolamento.</p> <p>5. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, determinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.</p> <p>6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, nonché relative al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici, alle entrate ed alla contabilità, ed ogni altra disposizione vigente, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.</p>
<p>Art. 10. Riduzioni del canone</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 821 lettera f) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:</p> <p>a) È disposta la riduzione del canone del 90 per cento per la parte di occupazione eccedente i mille</p>	<p>Art. 10. Riduzioni del canone</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 821 lettera f) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:</p> <p>a) È disposta la riduzione del canone del 90 per cento per la parte di occupazione eccedente i</p>

	giornaliera è ridotta del 50 per cento.
<p>Art. 11. Occupazioni non assoggettate al canone</p> <p>1. Sono esenti dal Canone:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; a1) le occupazioni effettuate per l'esercizio di attività sanitaria a tutela della salute pubblica nei periodi di dichiarata emergenza, ad eccezione della superficie occupata da messaggi pubblicitari con finalità commerciale diversi dall'insegna di esercizio; b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale; d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola; g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; 	<p>Art. 11. Occupazioni non assoggettate al canone</p> <p>1. Sono esenti dal Canone:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; a1) le occupazioni effettuate per l'esercizio di attività sanitaria a tutela della salute pubblica nei periodi di dichiarata emergenza, ad eccezione della superficie occupata da messaggi pubblicitari con finalità commerciale diversi dall'insegna di esercizio; b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale; d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola; g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

<p>m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; <p>n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;</p> <p>o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;</p> <p>p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 L. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;</p> <p>q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>s) le occupazioni effettuate da associazioni senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni e/o eventi con carattere esclusivamente culturale, sociale, sportivo, ricreativo, benefico o religioso, che non comportino alcuna forma commerciale;</p> <p>s1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;</p>	<p>m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; <p>n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;</p> <p>o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;</p> <p>p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 L. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;</p> <p>q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>s) le occupazioni effettuate da associazioni senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni e/o eventi con carattere esclusivamente culturale, sociale, sportivo, ricreativo, benefico o religioso, che non comportino alcuna forma commerciale;</p> <p>s1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;</p>
--	--

<p>locali;</p> <p>u) la superficie coperta di manufatti per l'erogazione di acqua pubblica filtrata (es.: casette acqua);</p> <p>v) ai sensi dell'art. 57 D.L. 76/2020 e s.m.i., si prevede l'esenzione dal canone per i punti di ricarica di veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata, nonché per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico;</p> <p>w) le occupazioni effettuate per riprese cinematografiche e per riprese televisive;</p> <p>x) le occupazioni effettuate da soggetti che eseguono lavori pubblici incaricati dall'Amministrazione Comunale o svolgono attività di manutenzione delle reti tecnologiche o del patrimonio comunale;</p> <p>y) le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia al di fuori del perimetro del capoluogo del Comune di Savigliano;</p> <p>z) le occupazioni di suolo e soprassuolo con le parti emergenti delle pareti esterne degli edifici, per massimo 12 cm., a seguito di interventi di isolamento termico-acustico (es.: cappotto termico).</p>	<p>t) le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, che si effettuino nelle frazioni di Savigliano in occasione delle festività locali;</p> <p>u) la superficie coperta di manufatti per l'erogazione di acqua pubblica filtrata (es.: casette acqua);</p> <p>v) ai sensi dell'art. 57 D.L. 76/2020 e s.m.i., si prevede l'esenzione dal canone per i punti di ricarica di veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata, nonché per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico;</p> <p>w) le occupazioni effettuate per riprese cinematografiche e per riprese televisive;</p> <p>x) le occupazioni effettuate da soggetti che eseguono lavori pubblici incaricati dall'Amministrazione Comunale o svolgono attività di manutenzione delle reti tecnologiche o del patrimonio comunale;</p> <p>y) le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia al di fuori del perimetro del capoluogo del Comune di Savigliano;</p> <p>z) le occupazioni di suolo e soprassuolo con le parti emergenti delle pareti esterne degli edifici, per massimo 20 cm., a seguito di interventi di isolamento termico-acustico (es.: cappotto termico).</p>
---	---

- 3) Di pubblicare il Regolamento allegato al presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente.

Successivamente, con voti favorevoli 16 (ACTIS Massimo, AMBROGGIO Giulio, AMBROGGIO Clotilde, CALCAGNO Giacomo, GARAVENTA Silvia, GIORDANA Mattia, LONGO Tiziana Claudia, OCCELLI Maurizio Michele, PETTAVINO Alberto, PORTERA Antonello, RACCA Eleonora, RUBIOLO Piergiorgio, SELIAK Giorgia, TESIO Paolo, VILLOIS Francesco, ZAMPEDRI Gianluca) voti contrari 0, voti astenuti 0 palesemente espressi, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Si dà atto che entra nell'aula il consigliere GANDOLFO Luciano (16+1)=17

IL PRESIDENTE
RUBIOLO Piergiorgio

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)